



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Gianni Roj, Componente, e dall'avv. Giovanni Paolo Accinni, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 26 settembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 3

RECLAMI

Reclamo della Soc. LAZIO avverso l'ammenda di € 52.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di € 52.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/2002 (lancio in direzione dell'assistente dell'arbitro di due bottigliette di plastica piene d'acqua e di un fumogeno acceso), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione alla sola ammenda pecuniaria e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista dall'art.11 del Codice di Giustizia Sportivo.

A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo l'assenza di pericolosità intrinseca dell'oggetto in questione (il fumogeno), utilizzato solitamente dalle tifoserie per manifestare la propria gioia.

In secondo luogo, la reclamante rileva come si sia trattato di un episodio fortuito ed isolato, e come esso non abbia comunque provocato danni gravi all'assistente dell'arbitro, per il quale non si è reso necessario l'intervento dei sanitari.

Conseguentemente, la reclamante ritiene errato il richiamo, operato dal Giudice Sportivo, all'art.11, trattandosi in realtà di un episodio inquadrabile nelle fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all'art.9 comma 1.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Lazio nel corso della gara hanno lanciato due bottigliette di plastica piene d'acqua (che sfioravano entrambe l'assistente dell'arbitro) ed un fumogeno. In particolare, il fumogeno - ancora acceso - ha colpito all'orecchio lo stesso assistente, procurandogli intenso dolore (come confermato dal referto arbitrale).

Tali comportamenti rappresentano una grave manifestazione di violenza, *concretamente* pericolosa per l'assistente dell'arbitro e *potenzialmente* pericolosa per l'incolumità delle persone sul terreno di giuoco.

Si tratta di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art.11 comma 1 e 3 del C.G.S. Questa Commissione ritiene pertanto non applicabile, al caso in questione, l'art.9, il quale disciplina, al primo comma, le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per qualsiasi fatto commesso dai propri sostenitori, lasciando la disciplina relativa a fatti violenti al successivo art.11.

A nulla rileva, fra l'altro, la natura "non pericolosa" dell'oggetto in questione, riferendosi in realtà l'art.11 ai "comportamenti", indipendentemente dagli strumenti utilizzati per procurare pericolo o danno.

Ad avviso della Commissione, nel determinare la sanzione, occorre quindi tenere conto, da una parte, della indubbia gravità del comportamento, della sua pericolosità e della natura violenta dello stesso e, dall'altra, della circostanza attenuante specificamente prevista: ovvero che la Soc. Lazio ha adempiuto adeguatamente all'obbligo di collaborazione con le Forze dell'ordine.

Tuttavia, tenuto conto dell'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a €35.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l'ammenda di €20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Ancona-Ascoli del 18/8/02 – C.U. n. 29 del 20/8/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Ascoli la sanzione della ammenda di €20.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Ancona-Ascoli del 18/8/2002 (Coppa Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione, in primo luogo, sarebbe stata irrogata senza valutare l'attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle forze dell'ordine e la circostanza che si giocava in trasferta, in relazione all'art. 11, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, e, in secondo luogo, sarebbe eccessivamente affittiva e, comunque, sproporzionata avendo riferimento a casi analoghi.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, prima dell'inizio della gara hanno lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco bengala ed alcuni seggiolini; in secondo luogo, hanno sfondato una recinzione per accedere al settore degli spalti loro riservato; in terzo luogo, hanno intonato cori offensivi nei confronti di altra Società; in quarto luogo, hanno acceso, all'inizio del primo e del secondo tempo, numerosi bengala alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno e nel recinto di giuoco; in quinto luogo, hanno lanciato una mela all'inizio del secondo tempo nell'area di rigore avversaria e hanno ripetuto il lancio di oggetti nel recinto di giuoco; in sesto luogo, hanno appiccato un fuoco sugli spalti, colpendo poi con calcinacci sul casco un Vigile del fuoco intervenuto per spegnerlo; in settimo luogo, hanno ripetuto identica condotta in altre due occasioni, ostacolando poi l'intervento dei Vigili del fuoco con lancio di oggetti vari; in ottavo luogo, hanno lanciato bengala e calcinacci sul terreno di giuoco, costringendo l'Arbitro ad una breve interruzione della gara; infine, hanno incendiato alcuni seggiolini nel settore loro riservato, al termine della gara.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Nella lettera della Questura di Ancona, esibita dalla reclamante, non emerge una descrizione dei fatti in contrasto con quanto risulta dagli atti ufficiali, anche per la genericità dei riferimenti agli episodi accaduti (ad esempio, in relazione agli accadimenti che hanno determinato l'intervento dei Vigili del fuoco) o per la loro irrilevanza (ad esempio, in relazione a quanto accaduto al momento della vendita dei biglietti).

Tuttavia, tenuto conto che la Società ha collaborato ai fini della prevenzione dei comportamenti violenti e che si trattava di campo avverso, la Commissione ritiene già sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e così confermando la sola applicazione dell'ammenda di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. BARI avverso l'ammenda di €10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Bari-Crotone dell'11/9/02 – C.U. n. 45 del 12/9/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di €10.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara di Coppa Italia, Bari-Crotone del 11/9/2002 (lancio di bengala sul terreno di giuoco), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la Soc. Bari rileva, in primo luogo, che il comportamento dei propri sostenitori non avrebbe avuto il carattere della particolare pericolosità per l'incolumità pubblica, con la conseguenza che la sanzione sarebbe eccessiva e, in secondo luogo, che non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un bengala di piccole dimensioni che sorvolava il terreno di giuoco per tutta la sua lunghezza, per poi spegnersi in aria.

Tale comportamento, che deve essere qualificato come pericoloso per l'incolumità di una o più persone, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del C.G.S., nella misura minima sancita.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 SETTEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani